

DELIBERAZIONE N. VIII/3010 DEL 27/7/2006

Oggetto: **MODIFICA DELLA D.G.R. N. VII/17038/2004 "IDENTIFICAZIONE, A DOMANDA, IN CAPO AD UN UNICO SOGGETTO GESTORE DI UNA PLURALITA' DI STRUTTURE SANITARIE ACCREDITATE"**

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la d.g.r. n. VII/17038 del 6.04.2004 “Identificazione, a domanda, in capo ad un unico soggetto gestore di una pluralità di strutture sanitarie accreditate” che stabilisce che “l’Ente gestore di più stabilimenti/presidi sanitari accreditati pubblici o privati, la cui sede legale insiste nel territorio regionale, può richiedere all’Amministrazione Regionale un’unica iscrizione al registro regionale delle strutture accreditate direttamente gestite”;

PRECISATO che la citata d.g.r. prevede che le “strutture accreditate direttamente gestite” possano essere collocate in ASL diverse della Regione Lombardia e che in tal caso:

- il soggetto gestore degli enti pubblici o privati, costituiti da più stabilimenti/presidi dislocati su differenti ambiti territoriali debba stipulare tanti contratti quante sono le ASL di ubicazione delle strutture afferenti all’ente unico;
- eventuali trasferimenti di quote di budget, anche tra stabilimenti/presidi ubicati in ambiti territoriali differenti ed afferenti ad un unico soggetto gestore pubblico o privato, potranno avvenire solo con l’assenso delle ASL di ubicazione delle strutture avendo la garanzia che ciò si verifichi nel rispetto dell’equilibrio domanda offerta e del quadro clinico - epidemiologico;
- gli eventuali trasferimenti di budget annuali di cui al punto precedente, non comportano la storicizzazione della riallocazione di risorse tra ambiti territoriali diversi;

PREMESSO che la d.g.r. n. VIII/1375 del 14.12.2005 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario Regionale per l’esercizio 2006” stabilisce che:

- per le singole ASL della Regione Lombardia sarà previsto un ruolo più incisivo anche nel governo delle attività di specialistica ambulatoriale e di ricovero e cura;
- le ASL “nel 2006 saranno fortemente responsabilizzate su: analisi dei bisogni, definizione delle aree problematiche d’intervento; individuazione dei livelli di attività programmata per i servizi sanitari; contrattazione con gli erogatori pubblici e privati del livello di attività specialistica ambulatoriale atteso e il relativo finanziamento”;
- per le attività ambulatoriali nel 2006 “le ASL avranno a disposizione 14 punti percentuali delle risorse che saranno attribuiti sulla base di specifici progetti delle singole ASL e finalizzati a risolvere squilibri di domanda e offerta e criticità di durata dei tempi d’attesa”;
- per le attività di ricovero e cura “le ASL avranno a disposizione 4 punti percentuali delle risorse 2006 che saranno attribuiti sulla base di specifiche valutazioni di tipo clinico epidemiologico e per risolvere eventuali criticità relative ai tempi di attesa e tenendo conto delle necessità di tendere al riequilibrio del costo dei ricoveri/residente rispetto alla media regionale”;

CONSIDERATO che la possibilità di trasferire risorse da una ASL ad un’altra del territorio regionale necessita di essere valutata non solo dalle ASL interessate ma anche rispetto al monitoraggio degli andamenti epidemiologici del sistema;

STABILITO quindi di modificare la d.g.r. n. VII/17038/2004 prevedendo che eventuali trasferimenti di quote di budget, anche tra stabilimenti/presidi ubicati in ambiti territoriali differenti ed afferenti ad un unico soggetto gestore pubblico o privato, potranno avvenire solo con l’assenso delle ASL di ubicazione delle strutture avendo la garanzia che ciò si verifichi nel rispetto dell’equilibrio domanda offerta e del quadro clinico – epidemiologico ed in seguito alla validazione della proposta delle ASL con un atto deliberativo della Giunta Regionale;

STABILITO che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

RITENUTO di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente entro quindici giorni dalla sua approvazione, così come previsto dall'art. 12 comma 3 della l.r. 31/97 modificato dall'art. 4, comma 1 lett. e) l.r. n. 3/2001;

ATTESO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it ;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n. VI/38133 del 6.08.1998 “Attuazione dell'art. 12 comma 3 e 4 della l.r. 11.07.1997, n. 31 - Definizione dei requisiti e indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie” e successive modifiche;
- la d.g.r. n. VII/3312 del 2.2.2001 “Approvazione delle direttive in ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12.08.1999 n. 15, relative alle attività svolte presso strutture pubbliche e private” e successive modifiche;
- la d.g.r. n. VIII/1375 del 14.12.2005 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2006”;

VISTI:

- il d.p.r. 14 gennaio 1997 “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali” e successive modifiche;

VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. Di modificare la d.g.r. n. VII/17038/2004 prevedendo che eventuali trasferimenti di quote di budget, anche tra stabilimenti/presidi ubicati in ambiti territoriali differenti ed afferenti ad un unico soggetto gestore pubblico o privato, potranno avvenire solo con l'assenso delle ASL di ubicazione delle strutture avendo la garanzia che ciò si verifichi nel rispetto dell'equilibrio domanda offerta e del quadro clinico – epidemiologico ed in seguito alla validazione della proposta delle ASL con un atto deliberativo della Giunta Regionale.
2. Di stabilire che il presente provvedimento entri in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
3. Di comunicare il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente entro quindici giorni dalla sua approvazione, così come previsto dall'art. 12 comma 3 della l.r. 31/97 modificato dall'art. 4, comma 1 lett. e) l.r. n. 3/2001.
4. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Direzione Generale Sanità www.sanita.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO